



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 48 del 2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DEFINITA "BAU BEACH" – STAGIONE BALNEARE 2024.

IL SINDACO

Dott. Giambattista DI PIPPA

PREMESSO che:

- la Regione garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- che le spiagge libere sono particolarmente affollate e nel periodo estivo e che nel periodo estivo è ampiamente motivata e condivisibile la limitazione dell'accesso dei cani sugli arenili, considerando le garanzie igienico sanitarie per le persone, ed in particolare per i bambini;

ATTESO che è intenzione dell'amministrazione destinare parte della spiaggia libera denominata "Spiaggia libera n.20 Liguirizia" sita a Castellaneta Marina all'accesso da parte dei cani;

CONSIDERATA la necessità di modulare l'accesso dei citati animali domestici in relazione all'orario di balneazione ed ai periodi di maggiore afflusso;

TENUTO CONTO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

RITENUTO che sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56 e che i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge.

VISTI:

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 e ss.mm.ii., recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;
- il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii., "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 56 "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione" che garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- l'Ordinanza Balneare 2023 della Regione Puglia approvata con determinazione n. 294 del 26/04/2022 del dirigente sezione demanio e patrimonio;

Tutto quanto sopra premesso,

INDIVIDUA

Per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale, il tratto di spiaggia libera di sviluppo pari a mq 1200 di cui fronte mare ml 60 localizzato LON: 16.9137 LAT: 40.4448 presso l'arenile denominato "Spiaggia libera n.20 Liquirizia", il tutto meglio individuato nell'allegato "A".

DISPONE CHE

Nel tratto di costa libera e nelle Spiagge Libere individuate per l'accesso agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o altro detentore, nel rispetto della L.R. n. 56/2018, è fatto obbligo rispettare le normative igienico-sanitarie ed in particolare:

- L'utilizzo di tale area è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la stagione balneare 2024 (1giugno - 30 settembre);
- Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- I fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide dell'animale, le quali devono essere rimosse tempestivamente e depositate nei preposti contenitori; le deiezioni liquide, invece, devono essere dilavate con abbondante acqua di mare al fine di disperderle;
- I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- I proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità, che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area;
- I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare per accedere all'area sulla spiaggia e in caso di necessità;
- Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore; per un numero massimo di x cani in contemporanea
- È vietata la sosta dei cani al di fuori dell'area autorizzata;
- Gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani con regolare documentazione sanitaria, attestante della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvoviroso, epatite infettiva e leptospirosi;
- L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area;
- Essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del proprietario/detentore, garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la doccia senza far uso di detersivi;
- Sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale (calore);
- È sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.
- Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

Ai trasgressori del presente provvedimento sarà comminata la sanzione amministrativa stabilita dalle vigenti Ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Taranto in materia di fruizione del demanio marittimo

DICHIARA

Di incaricare la Polizia Municipale di verificare periodicamente la segnalazione delle spiagge libere individuate per l'accesso agli animali da affezione mediante appositi cartelli, nonché della segnalazione del divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale nella restante costa durante la stagione balneare e della verifica periodica dello stato di efficienza degli stessi e dell'eventuale sostituzione se illeggibili.

Che la presente ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune ed affissione di manifesti nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

Li, 29/03/2024

Il Sindaco
dott. Giambattista DI PIPPA
(atto sottoscritto digitalmente)